

## PROCEDURE IN MATERIA DI AUTORIZZAZIONE ED ACCREDITAMENTO

*Il 15 ottobre 1998 è stata pubblicata sul B.U.R. la legge «Norme in materia di autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie pubbliche e private in attuazione del DPR 14 gennaio 1997, nonché di funzionamento di strutture pubbliche e private che svolgono attività socio-sanitaria e socio-assistenziale».*

*E' utile ricordare che l'autorizzazione è il provvedimento che, verificato il possesso di prestabiliti requisiti minimi, rende lecito l'esercizio della attività sanitaria da parte di qualsiasi soggetto, mentre l'accreditamento è il provvedimento che, verificata l'esistenza di predeterminati requisiti, ulteriori rispetto a quelli richiesti dalla autorizzazione, riconosce ai soggetti, già autorizzati, la possibilità di erogare prestazioni sanitarie nell'ambito del Servizio Sanitario Nazionale. Infine, affinché tale potenzialità divenga effettiva occorre poi l'instaurazione di «appositi rapporti» (contratti) tra i soggetti accreditati e l'Azienda Unità Sanitaria Locale, così come previsto dall'art.8 comma 5 DLgs502/92.*

*Si ritiene utile illustrare, attraverso alcuni diagrammi, le principali procedure descritte nell'articolato della legge.*

*Inoltre bisogna evidenziare che la piena applicabilità della legge è affidata all'emanazione da parte della Giunta regionale di una serie di provvedimenti esplicitamente richiamati e concernenti:*

**a) per l'autorizzazione:**

*indispensabili da subito:*

- *la definizione del coordinamento con le procedure per le strutture che svolgono attività socio sanitarie e socio-assistenziali (da emanare entro 120gg. entrata in vigore legge),*
- *il modello di domanda da presentare al Comune (da emanare entro 60gg. entrata in vigore legge)*
- *i criteri per la composizione della Commissione di esperti per l'accertamento dei requisiti*
- *il modulo per l'inserimento delle informazioni nell'Anagrafe delle strutture sanitarie autorizzate*

*inoltre, non indispensabili (perché regolati transitoriamente) od eventuali:*

- *la definizione di requisiti minimi integrativi ovvero requisiti per attività non contemplate nel DPR 14/1/97 ai fini dell'autorizzazione,*
- *le modalità di realizzazione dell'Anagrafe delle strutture sanitarie autorizzate (dati da raccogliere, collegamenti con le AUSL)*

**b) per l'accreditamento:**

*indispensabili dall'inizio:*

- *la determinazione dei requisiti ulteriori*
- *le modalità ed i termini per la presentazione della domanda (da emanare entro 90gg. entrata in vigore legge),*
- *le modalità per l'effettuazione delle visite di verifica e la qualificazione dei soggetti verificatori*

*infine, con la legge a completo regime:*

- *il modello di autocertificazione per la verifica della permanenza dei requisiti minimi per l'autorizzazione (da effettuarsi ogni 4 anni)*

- *il modello di autovalutazione per il rinnovo dell'accreditamento (da effettuarsi ogni 3 anni)*

*Ad ulteriori provvedimenti di Giunta è inoltre affidata la definizione:*

- *degli indirizzi regionali in merito ai «**rapporti fondati sull'accreditamento**», distintamente rispetto al diverso rilievo territoriale delle prestazioni erogabili,*
- *dello schema-tipo di accordo da stipularsi tra Aziende e soggetti erogatori.*

### **Flow-chart nr.1**

*Il primo diagramma illustra il collegamento tra le procedure di autorizzazione ed accreditamento a partire dallo stato dell'arte (strutture già autorizzate, strutture provvisoriamente accreditate), evidenziando che in questa fase iniziale sono particolarmente descritti i tempi necessari per l'adeguamento ai requisiti minimi (per l'autorizzazione), e che la procedura di accreditamento entrerà a regime solo quando le strutture saranno in regola rispetto ad essi. In questa prima fase, per il tempo necessario al raggiungimento dei requisiti, sarà mantenuta una procedura di accreditamento provvisorio, subordinata da una parte alla predisposizione di piani di adeguamento, e dall'altra alla funzionalità rispetto alla programmazione regionale*

*Va segnalata inoltre la distinzione tra i soggetti titolari del rilascio degli atti provvedimenti: la procedura di autorizzazione è assegnata alla responsabilità del Comune, mentre quella dell'accreditamento è affidata alla Regione.*

### **Flow-chart nr.2**

*Il secondo diagramma illustra lo svolgimento della procedura di autorizzazione, identificando i ruoli svolti dai soggetti coinvolti: il Comune è l'autorità amministrativa responsabile del provvedimento, mentre il Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda Unità Sanitaria Locale territorialmente competente è l'ambito tecnico all'interno del quale viene costituita una Commissione di esperti e, di volta in volta, gruppi ispettivi ad hoc (entrambi con componenti anche esterni) quali organi di riferimento per la fase istruttoria e di accertamento dei requisiti.*

*Il c.d. «accertamento» è la sub-procedura affidata alla Commissione, consistente nella attività di ispezione per la verifica dei requisiti della struttura sanitaria interessata.*

### **Flow-chart nr.3**

*Il terzo diagramma illustra la procedura per l'accreditamento, che entrerà a regime per le varie strutture nel momento in cui ciascuna avrà raggiunto il possesso dei requisiti minimi necessari per l'autorizzazione.*


*Mentre l'accesso al procedimento è volontario per le strutture sanitarie private, che scelgono se e quando presentare la propria domanda, esso è obbligatorio per le strutture pubbliche, pertanto è prevista una attivazione d'ufficio in caso di Direttori Generali non ottemperanti.*

*In questo procedimento la Regione, per il tramite dell'Assessorato competente, è l'autorità amministrativa responsabile della procedura, che si conclude infatti col rilascio di un Decreto*

*dell'Assessore alla Sanità, mentre l'organismo tecnico di riferimento è l'Agenzia Sanitaria Regionale.*


*Le visite di verifica e la qualificazione dei soggetti valutatori (punti fondamentali della fase istruttoria tecnica), come già detto in precedenza, saranno oggetto di un apposito atto della Giunta regionale. Le informazioni sullo sviluppo di questa parte, che adesso è in via di elaborazione, saranno comunicate al momento della stabilizzazione.*

**Collegamento delle procedure (regime transitorio)  
Artt. 7 e 12 legge regionale 34/ 98**



Flow-chart nr.1

### Procedura per l'autorizzazione Artt.3 e 4 legge regionale 34/98



Flow-chart nr.2

### Procedura per l'accreditamento Artt.8 e 9 legge regionale 34/98

